



## "I TIROCINI PROMOSSI DALLE UNIVERSITÀ: LA NUOVA DISCIPLINA"

Gentili Studenti

riteniamo opportuno fornirvi un aggiornamento sul nuovo quadro di regole a cui sono assoggettati i tirocini promossi da questo Ateneo.

Si tratta di un'informativa di carattere generale; per problemi specifici è opportuno che vi rivolgiate agli Uffici Tirocini delle vostre Facoltà o all'Ufficio Coordinamento Tirocini dell'Amministrazione Centrale.

### A. PREMESSA

La manovra estiva ha definito una nuova cornice di regole per l'utilizzo dei tirocini, allo scopo di prevenire abusi ed utilizzi scorretti.

In particolare la Legge 148/2011 e la Circolare del Ministero del Lavoro 24/2011 hanno ricondotto la gamma di tirocini fino ad oggi utilizzati a 4 macro categorie:

- 1) i tirocini curriculari;
- 2) i tirocini non curriculari, cioè svincolati da percorsi formali di istruzione universitaria;
- 3) tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro;
- 4) tirocini in favore di soggetti svantaggiati.

Le prime due categorie riguardano espressamente le Università come soggetti promotori.

### B. DEFINIZIONI

#### 1) **I tirocini curriculari:**

- sono rivolti agli studenti che partecipano a percorsi di istruzione universitaria, compresi gli iscritti ai master e ai corsi di dottorato;
- sono inclusi nei piani di studio delle Università e si svolgono all'interno del periodo di frequenza del corso di studi;
- sono finalizzati ad affinare il processo di apprendimento e di formazione dello studente, realizzando momenti di alternanza tra studio e lavoro;
- sono disciplinati, anche nella durata, dalle norme interne dei singoli Atenei (regolamenti universitari).

Nulla di sostanziale è quindi cambiato rispetto al passato.

#### 2) **I tirocini non curriculari:**

- sono rivolti ai soli neolaureati entro e non oltre 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio;
- sono esclusi per coloro che hanno conseguito un Master o un Dottorato di Ricerca;
- sono svincolati da percorsi formali di istruzione universitaria in quanto direttamente finalizzati a favorire l'inserimento lavorativo e le scelte professionali mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

- hanno una durata massima di 6 mesi, proroghe comprese.

Per questa categoria di tirocini si applica la nuova disciplina introdotta dalla Legge 148/2011: non vi possono accedere né gli studenti né i laureati da più di 12 mesi.

Va precisato che il termine "tirocini formativi e di orientamento" ha assunto valenza generale e ricomprende entrambe le categorie sopra indicate.

#### C. ESCLUSIONI

In prima battuta il nuovo quadro normativo ha fatto venir meno la possibilità per gli **studenti**, e in particolare per i laureandi, di effettuare **tirocini non curricolari**, cioè non previsti nei piani di studio e nei regolamenti dei corsi di studio, essendo ora questi attivabili solo in favore di neolaureati.

Ciò ha determinato la **sospensione** di tutti quei progetti di tirocinio finalizzati alla preparazione della **tesi in azienda**.

#### D. DECISIONI ASSUNTE DAL SENATO ACCADEMICO: TIROCINI PER TESI E TIROCINI REALIZZATI NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI INTERNAZIONALI DI MOBILITÀ.

Lo scorso 11 ottobre il Senato Accademico ha deliberato di effettuare un'integrazione del testo dei regolamenti dei corsi di studio, con la quale viene prevista la possibilità per lo studente, a richiesta dello stesso, di effettuare un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale/tesi di laurea o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento, anche nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità.

Questa delibera, che gli Uffici renderanno operativa nei prossimi giorni, qualificando come curricolari le tipologie di tirocinio sopra indicate, dà nuovamente agli studenti la possibilità di accedervi.

Occorrerà però tenere presente alcuni accorgimenti:

- per ciascuno stage dovrà essere predisposto un progetto formativo da cui si evincano senza incertezze le finalità di apprendimento e formazione;
- la durata di ciascun progetto dovrà essere attentamente valutata, anche in termini di ricaduta sui tempi di conseguimento del titolo: trattandosi di tirocini curricolari, la carriera dello studente potrà infatti essere chiusa solo dopo la conclusione del tirocinio.

#### E. PROCEDURE

Con riguardo alle procedure da seguire:

- per i **tirocini curricolari** resta al momento invariata la procedura seguita fino ad oggi;
- per i **tirocini non curricolari** continuerà ad essere applicata la procedura che, nei regolamenti vigenti e nelle prassi delle Facoltà, è prevista per i tirocini formativi e di orientamento;
- per i **tirocini per tesi** sarà applicata la procedura prevista per i tirocini curricolari, integrata dalla predisposizione di un progetto formativo;
- per i **tirocini realizzati nell'ambito della mobilità internazionale** saranno applicate le procedure indicate dai rispettivi programmi; tali tirocini comunque devono essere ricondotti alla fattispecie dei tirocini curricolari per quanto attiene l'attribuzione di crediti formativi.

Per un approfondimento si fa rinvio alla delibera assunta dal Senato Accademico alla pagina:

<http://www.unibo.it/Portale/Strumenti+del+Portale/Download/tirocinio.htm>